



Comune di Rivanazzano Terme

ORDINANZA SINDACALE N. 13/2020

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 12.03.2020 - RIAPERTURA PARCO GIOCHI COMUNALE POSTO ALL'INTERNO DEI GIARDINI MEZZACANE ED AREA GIOCHI COMUNALE POSTA ALL'INTERNO DEL PARCO BRUGNATELLI, IN FREGIO A VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ”.

Dalla Residenza Comunale, addì 30 del mese di Maggio duemilaventi

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 4 del 12.03.2020 con cui si era proceduto, quale forma di attuazione alle disposizioni di cui ai DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la chiusura immediata ed il divieto di accesso a partire dal giorno 12 marzo 2020 e sino a revoca:

- del parco giochi comunale posto all'interno di Giardini Mezzacane, in fregio a Viale Martiri della Libertà;
- dell'area giochi comunale posta all'interno del Parco Brugnatelli, in fregio a Viale Martiri della Libertà;

Visti:

- il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 17.05.2020;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 29.05.2020 n. 555, in vigore dal 1° giugno 2020, ed in particolare l'allegato 1 - Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e la scheda tecnica relativa alla “Aree giochi per bambini”;

Visti gli ulteriori provvedimenti urgenti e circolari esplicative statali e regionali incessantemente susseguites e facilmente reperibili nei sottostanti siti WEB istituzionali:

- <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>
- <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti/red-coronavirusnuoviaggiornamenti>
- <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>

Ritenuto di consentire la riapertura del parco giochi comunale posto all'interno di Giardini Mezzacane, in fregio a Viale Martiri della Libertà e dell'area giochi comunale posta all'interno del Parco Brugnatelli, in fregio a Viale Martiri della Libertà, nel rispetto di quanto previsto nella citata scheda tecnica allegata all'ordinanza Regionale n. 555 del 29.05.2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 50 comma 5, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Rilevata la necessità di provvedere in merito, sussistendo i presupposti di contingibilità ed urgenza, al fine di garantire la salute e l'incolumità pubblica della cittadinanza;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- La normativa vigente in materia;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, la revoca dei contenuti della propria Ordinanza n. 4 del 12.03.2020, e quindi di consentire – a decorrere dal 1° giugno 2020 - la riapertura del parco giochi comunale posto all'interno di Giardini

Mezzacane, in fregio a Viale Martiri della Libertà e dell'area giochi comunale posta all'interno del Parco Brugnattelli, in fregio a Viale Martiri della Libertà, nel rispetto di quanto previsto nella citata scheda tecnica allegata all'ordinanza Regionale n. 55 del 29.05.2020.

Resta inteso che il comune provvederà alla pulizia giornaliera delle aree e delle attrezzature di cui sopra.

Sarà altresì apposta la prescritta cartellonistica informativa sulle modalità di accesso e sulle misure igienico sanitarie, dando atto che, in particolare:

- a) è consentito l'accesso al parco giochi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. in caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento (ovvero minori di età inferiore a 14 anni) e' consentito l'accesso a un solo accompagnatore per bambino.
- b) la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori ed accompagnatori e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.
- c) si invitano i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare: i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- d) evitare abbracci e strette di mano.
- e) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
- f) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
- g) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- h) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- i) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- j) è fatto divieto assoluto di mobilità per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus.

DISPONE

1. che sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari;
2. la notifica della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. la trasmissione del presente atto al Comando Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme ed all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico comunale per gli adempimenti e per le verifiche di competenza;
4. fatto salvo che non costituisca reato, che l'inosservanza dei comportamenti di cui alla presente ordinanza potrà comportare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 3000, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito nella legge 22.05.2020 n. 35;

RENDE NOTO CHE:

- Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in Rivanazzano Terme (PV) - Piazza Cornaggia n. 71, telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;
- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

- Che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme previste;
- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è: Geom. Franco CUNEO;
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o di piena conoscenza della stessa.

IL SINDACO
(f.to Marco Poggi)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 4 c. 3 del vigente Regolamento Controlli Interni approvato con Delib. C.C. n° 2/2013)

Parere Favorevole

IL Responsabile Area Territorio Ambiente

f.to Geom. Franco Cuneo